

Con sentenza n. 49298 del 4 novembre 2022, depositata il 27 dicembre 2022, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui il divieto triennale ex art. 58-*quater* ord. pen. di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione, non opera nell'ipotesi di revoca dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto il fallimento di quest'ultimo, oltre a non essere espressamente contemplato fra le misure "pregiudicanti" di cui al comma 2 dell'art. 58-*quater* cit., in considerazione della peculiare situazione dei soggetti che ne fruiscono, non può determinare alcuna presunzione assoluta di incapacità del condannato di conformazione ai benefici che hanno finalità di rieducazione comune (Cass. pen., sez. I, 11 marzo 2021, n. 17821; Cass. pen., sez. I, 4 marzo 2021, n. 24099; Cass. pen., sez. I, 6 luglio 2020, n. 26010; Cass. pen., sez. I, 29 novembre 2019, n. 75).

In estrema sintesi, tali pronunce hanno affermato che l'art. 58-*quater* Ord. Pen., stabilendo limiti all'ordinaria fruizione dei benefici dallo stesso contemplati, è disposizione di stretta interpretazione e, quindi, insuscettibile di applicazione al di fuori delle ipotesi espressamente previste.

Va anche richiamata la ratio, di matrice costituzionale e giurisprudenziale, di tale esenzione: invero, è il contenuto delle prescrizioni imposte all'affidato a rendere peculiare l'istituto della revoca nelle ipotesi previste dall'art. 94 T.U. stup., rivestendo tali prescrizioni una specifica valenza riabilitativa e terapeutica, attraverso cui si persegue la finalità di recuperare il condannato, liberandolo dalla dipendenza da cui è affetto. Pertanto, il fallimento, o anche solo l'inefficace perseguimento di tale obiettivo, in rapporto all'atteggiamento dimostrato dall'affidato rispetto al trattamento, è alla base della decisione di revocare la misura di cui all'art. 94 T.U. stup., anche indipendentemente da comportamenti del condannato di segno manifestamente trasgressivo (Cass. pen., sez. I, 6 giugno 2013, n. 27711; Cass. pen., sez. I, 22 maggio 2013, n. 27854).

Queste conclusioni sono corroborate dai principi affermati dalla Corte costituzionale, secondo cui l'affidamento in prova ex art. 94 T.U. Stup., pur «*inserendosi come species del genus dell'affidamento in prova già previsto dall'ordinamento penitenziario, rappresenta una risposta [...] differenziata dell'ordinamento penale conformata alla (e giustificata dalla) singolarità della situazione dei suoi destinatari, vale a dire le persone tossicodipendenti o alcoldipendenti*» (Corte cost., n. 377 del 1997).

In questa cornice, deve rilevarsi che, nelle ipotesi di affidamento in prova concesso ex art. 94 T.U. stup., l'istituto della revoca assume una valenza sanzionatoria solo eventuale, che, sul piano effettuale, ne impedisce l'integrale assimilazione all'affidamento in prova di cui all'art. 47 O.P. Ne consegue che, non solo mancano «*elementi idonei di contesto a sostegno dell'interpretazione estensiva del richiamo che l'art. 58-*quater* Ord. pen. opera all'undicesimo comma del precedente art. 47, ma dall'analisi logico-sistematica l'interprete agevolmente ne ricava di contrari, in grado di validare in via definitiva una diversa opzione ermeneutica di tipo testuale*» (Cass. pen., sez. I, 29 novembre 2019, n. 75 cit.).

Riferimenti Normativi:

- art. 94, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
- art. 47 Ord. pen.
- art. 58-*quater* Ord. pen.